

(N. 1442-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, BIBOLOTTI, BERLINGUER e PALUMBO Giuseppina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 1951

Assegno di Natale ai colpiti da affezione tubercolare
non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si preoccupa della posizione delle persone che non essendo soggette all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, siano state dimesse dalla casa di cura per avvenuta guarigione clinica ed abbiano quindi diritto a percepire il sussidio post-sanatoriale nella misura di lire 500, 400, 300 giornaliera, rispettivamente nei tre successivi trimestri, se sono capi famiglia, ovvero nella misura di lire 300 per sei mesi se non sono capi famiglia.

Gli onorevoli senatori proponenti nella loro relazione affermano che si tratta di un provvedimento analogo a quello disposto con la legge 21 dicembre 1949, n. 952, che assegnava

una somma ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia, con carattere di continuità. Il disegno di legge in esame prevede la spesa in circa 25 milioni posta a carico del capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti intestato a « Assistenza post-sanatoriale agli infermi tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione e per stabilizzazione ».

Discusso ampiamente e con sensibilità, indubbiamente delicata, dello scopo che il disegno di legge si propone di conseguire, dalla 10^a Commissione, relatore l'onorevole senatore Monaldi, emersero difficoltà che hanno impedito di concludere per l'approvazione.

Innanzi al parere scritto contrario della 5^a Commissione finanze e tesoro, la 10^a Commissione ha esaminato la posizione di queste persone non soggette all'assicurazione obbligatoria, mettendola in confronto con quella dei lavoratori fruanti dell'assicurazione; ha rilevato le differenze di trattamento e se ne è data ragione; là dove poi, come in questo disegno di legge, si tratterebbe di dare a questa categoria di persone lese dalla tubercolosi beneficio analogo a quello che era previsto in altro disegno di legge (1441), comunicato nello stesso giorno dai medesimi onorevoli proponenti e concernente i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria, non ha potuto fare a meno di rilevare i motivi che già l'avevano indotta a concludere negativamente per quelli.

Il disegno di legge in esame (1442) doveva essere distinto dall'altro cui si è accennato (1441), perchè la spesa doveva essere prevista, anzichè a carico dell'Istituto previdenziale, a carico di un capitolo per spese assistenziali

nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio.

Ma la diversità della fonte non consente una differenza di argomentazioni, poichè quando i bilanci attingono alla comune cassa dello Stato il fabbisogno per le spese, vale la legge fisica dei liquidi circolanti in vasi comunicanti ed il legislatore non può, se non vuole commettere sperequazione, usare criteri disparati e quindi ingiusti. Il medesimo contribuente prevede a sanare il *deficit* della gestione della I.N.P.S. ed a fornire il fabbisogno alle spese assistenziali.

Per quanto possa dolere trattare questa materia con mero criterio amministrativo, non appare possibile trascurare quella graduatoria di urgenza impellente nella distribuzione dei benefici dovuti a chi ne ha bisogno; soltanto questa triste necessità costringe la 10^a Commissione a proporre di non accogliere il disegno di legge in esame.

SACCO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che si trovino in godimento del diritto o sussidio post-sanatoriale in base al decreto legislativo 29 aprile 1947, n. 318, e successive modificazioni, anche per una sola giornata nel periodo compreso fra il 18 ed il 24 dicembre, è corrisposto, oltre alla ordinaria indennità relativa al periodo predetto, uno speciale assegno di Natale.

Art. 2.

L'assegno di cui sopra è di ammontare pari a sei giorni del sussidio post-sanatoriale.

Nel caso di infermi capi-famiglia l'assegno di Natale è calcolato sulla base della misura media giornaliera di lire 400.

Art. 3.

Le prestazioni di cui alla presente legge sono da corrispondersi a decorrere dal 1950.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno di Natale di cui agli articoli precedenti sono a carico del capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Servizi dipendenti, intestato a « Assistenza post-sanatoriale agli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero per guarigione clinica e per stabilizzazione ».